

L'autorizzazione provvisoria allo scarico nella recente giurisprudenza amministrativa

Nota a TAR Catania sentenza n. 1570/2018 e TAR Molise sentenza n. 431/2019

A cura di Mauro Kusturin

L'argomento del presente articolo è stato, dall'abrogazione della legge n. 319/1976 (c.d. Legge Merli), oggetto di diverse problematiche, molte delle quali arrivate in sede di giudizio dei Tribunali amministrativi.

La "vecchia", ma per molti aspetti "longeva", Legge 319/1976 disponeva, all'art.15, che *"Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria"* e che *"L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso"*.

Questa impostazione, dal punto di vista tecnico, non faceva una grinza, tant'è vero che con questa legge si è andati avanti per oltre un ventennio senza problematiche rilevanti.

Difatti, i soggetti producevano l'istanza e l'autorità competente rilasciava un'autorizzazione provvisoria, quasi sempre di 6 mesi; durante tale periodo:

- l'impianto biologico andava correttamente e tecnicamente a regime;
- l'organo tecnico aveva tutto il tempo necessario per effettuare le dovute verifiche;
- l'autorità competente aveva un ampio arco di tempo sia per rilasciare l'atto definitivo, sia per produrre ulteriori richieste, dinieghi, ecc..

Tutto è cambiato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/1999 e del successivo D. Lgs. n. 152/2006.

Attualmente il quadro normativo dettato dal *Testo Unico* dispone all'art. 124, comma 6 che *"Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione."*

Pertanto, si può dedurre, che in assenza di disciplina regionale in materia, non sia possibile rilasciare un'autorizzazione provvisoria.

Ed ecco che entrano in gioco i TAR con sentenze discutibili.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il TAR Catania con la Sentenza n. 1570/2018 – *“Nell’ esaminare il provvedimento con cui la Regione Sicilia ha negato il rilascio dell’autorizzazione provvisoria precisando “di non poter rilasciare alcun provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell’art.124 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 in mancanza di una specifica norma regionale che ne disciplini le modalità” – ha ritenuto “fondato il primo motivo con cui il Comune ha invocato la piena vigenza dell’istituto dell’autorizzazione provvisoria in Sicilia, in forza della sopra riportata disposizione di rango statale contenuta nel Codice dell’Ambiente e ciò anche in assenza della disciplina regionale ivi richiamata.”*

Il Tribunale Amministrativo siciliano argomenta tale pronuncia sancendo che *“il Legislatore statale, intervenendo con l’articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 numero 133 (cd. Sblocca Italia) ha come detto modificato il citato art. 124, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, disponendo che “le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue” - oltre che “per il tempo necessario al loro avvio”, come era già inizialmente previsto - anche per il tempo necessario ad adeguare gli impianti di depurazione “già in esercizio” con lo svolgimento degli interventi “finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione” (il legislatore statale ha cioè aggiunto tale secondo inciso, addirittura con decretazione d’urgenza, all’art. 124 comma 6 TUA).”*

La Sentenza, inoltre, stabilisce che *“la norma statale, introducendo in via eccezionale un regime di autorizzazione provvisoria per gli impianti “in esercizio” che necessitano di interventi “finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, ha chiaramente individuato proprio nei Comuni oggetto di procedura d’infrazione comunitaria i diretti beneficiari”.*

Tale pronuncia fa sorgere perplessità, in quanto, decreta che la Regione Sicilia, pur in assenza di una disciplina che regolamentasse le procedure di rilascio dell’autorizzazione provvisoria, avrebbe dovuto emanare il provvedimento autorizzativo e *“pertanto, non – poteva – sottrarsi all’applicazione della norma statale, o limitarne gli effetti, adducendo di non aver essa stessa adottato la necessaria normativa applicativa”.*

Ancora più discutibile è la pronuncia del TAR Molise: con Sentenza n. 431/2019; il Tribunale molisano, richiamando la citata pronuncia del TAR Catania, ha disposto che *“L’art. 124, co. 6, del codice dell’ambiente stabilisce che “le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro attivo oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione”.*

La Sentenza prosegue con il richiamo all’art. 170, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 che prevede che *“fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 175”.*

Ciò premesso, il TAR Molise sancisce che nel *“caso di specie la Provincia di Campobasso, pur in mancanza delle norme regionali attuative della previsione di cui all’art. 124, co. 6, del codice dell’ambiente, avrebbe potuto e dovuto fare applicazione della disciplina regionale previgente”*.

La pronuncia, pertanto, rileva che *“la D.G.R. del 10 luglio 2000, n. 894, il cui art. 3 stabilisce i principi fondamentali della disciplina regionale in materia di autorizzazione agli scarichi. In particolare, l’art. 3.3 attribuisce espressamente all’Amministrazione il potere di “concedere un’autorizzazione provvisoria allo scarico, di validità massima di mesi tre, subordinando il rilascio di quella definitiva al pieno conseguimento dei valori limite di emissioni”. Pur se formalmente riferita alla sola fase di avvio di nuovi impianti, la predetta disposizione è applicabile anche alle deroghe temporanee richieste durante la fase di esercizio, dal momento il quadro normativo vigente consente che le autorizzazioni provvisorie possano esser concesse anche “per il tempo necessario (...) allo svolgimento di interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse (...) ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione” (art. 124, co. 6, d.lgs. n. 152/2006)”*.

Tuttavia, analizzando i fatti oggetto della Sentenza del TAR Molise, si rileva che il depuratore del Comune di Termoli produce uno scarico di *“acque reflue urbane”* e non di *“acque reflue industriali”*; l’art. 3.3 della (abrogata) Dir. Reg. n.894/2000, richiamato nella pronuncia del Tribunale Amministrativo, disciplina esclusivamente le *“acque reflue industriali”*, mentre le *“Acque reflue urbane”* sono disciplinate dall’art. 3.2.

Inoltre, la predetta disciplina si riferisce esclusivamente agli iter di autorizzazioni provvisorie allo scarico di *“acque reflue industriali con recapito in reti fognanti”* ed esclusivamente con riferimento *“alle fasi di avvio dei nuovi impianti”*: la fattispecie esaminata dal TAR Molise non riguarda assolutamente tali impianti ma ha per oggetto un depuratore di acque reflue urbane già in esercizio, che recapita i reflui in acque superficiali.

Infine, la Regione Molise attribuiva la competenza al rilascio delle dette autorizzazioni (scarico di acque reflue industriali con recapito in reti fognanti) al Comune e non alla Provincia.

Si ritiene, pertanto, che il richiamo alla Sentenza del Tar Catania, da parte del TAR Molise, non sia condivisibile, anche perchè le fattispecie esaminate presentano due differenze sostanziali:

1. il comune molisano non è interessato da procedura di infrazione comunitaria come quello siciliano;
2. il diniego al rilascio dell’autorizzazione provvisoria, in *Trinacria*, è venuto dalla stessa autorità competente a emanare la disciplina regionale in materia (Regione Sicilia), a differenza del caso del Molise, nel quale si è pronunciata negativamente la Provincia (sulla base dell’allora vigente disciplina regionale).

In aggiunta, nella Sentenza Tar Molise n. 431/2019 viene trattato anche un altro aspetto importante: la richiesta di fissare limiti meno restrittivi per lo scarico in parola.

Anche su questo aspetto, l'autorità competente si è espressa negativamente, in quanto, la possibilità di fissare valori meno stringenti era sempre legata, sulla base di quanto disposto dall'art. 101, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006, all'emanazione di una specifica disciplina in materia da parte della Regione e non lasciata al libero arbitrio della Provincia.

In conclusione, non condivido le conclusioni del TAR Catania, e ancor meno quelle del TAR Molise, in quanto, sono dell'avviso che l'autorizzazione provvisoria è un provvedimento di notevole importanza nel panorama della tutela delle acque dall'inquinamento e, come tale, vada, quantomeno, disciplinato puntualmente con apposita normativa regionale così come disposto dal D. Lgs. n. 152/2006.

Personalmente, ritengo che le criticità evidenziate nel presente contributo siano figlie di quel "*federalismo ambientale*", più volte da me criticato: per l'argomento di che trattasi auspicherei un ritorno all'antico (e alla Legge Merli) con l'emanazione di una disciplina nazionale *ad hoc*.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 5 maggio 2020

In calce il testo integrale delle due sentenze in commento



N. 01570/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Santa Maria di Licodia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Ardizzone, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B;

contro

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

A.Co.S.Et. S.P.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto riguarda al ricorso introduttivo:

- decreto del 12 dicembre 2016 n. 2064, pervenuto a mezzo posta elettronica certificata in data 15 dicembre 2016, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha respinto l'istanza presentata dal Comune di Santa Maria di Licodia per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione sito in C.da Serra Orto nel territorio dello stesso Comune;
- della nota del 14 dicembre 2016 protocollo numero 52760, pervenuta anch'essa a mezzo posta elettronica certificata in data 15 dicembre 2016, con cui il Dirigente del Primo Servizio del medesimo Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti, ha notificato il decreto n. 2064 invitando nel contempo il Sindaco del Comune ricorrente ad attivare ogni utile iniziativa affinché le motivazioni che hanno comportato l'emissione del D.D.G. n. 2064/2016 siano rimosse nel più breve tempo possibile, anche attraverso la predisposizione del progetto di adeguamento dell'impianto di C.da Serra Orto nonché della relativa copertura finanziaria;
- dell'ulteriore nota del 10 gennaio 2017 protocollo n. 958, con cui il Dirigente del Primo Servizio del medesimo Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti, ha comunicato al Comune di Santa Maria di Licodia di non poter rilasciare alcun provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'art. 124 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 in mancanza di una specifica norma regionale che ne disciplini le modalità;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- del non meglio conosciuto rapporto istruttorio del 2 dicembre 2016 numero 51310, predisposto dall'Unità Operativa 3, Servizio 1, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (che si chiede di acquisire in giudizio);

- ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, antecedente e/o successivo, presupposto consequenziale e/o comunque connesso (ivi compresa, ove occorra, la nota del Dipartimento dell'Acque e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia, del 18 novembre 2016 protocollo numero 48837, recante preavviso di emissione di provvedimento non favorevole, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.11bis comma 2 della L.R. n.10/91 ... dell'istanza di autorizzazione allo scarico);

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della nota del Dirigente del Primo Servizio ("Gestione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato") del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, del 25 maggio 2017 protocollo n. 23624;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, precedente e/o successivo, presupposto consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 15 febbraio 2017 e depositato il 23 febbraio successivo, il Comune di Santa Maria di Licodia - premesso di essere titolare di un impianto di depurazione a servizio della rete fognaria che necessita per poter garantire l'osservanza dei parametri depurativi fissati a livello comunitario, di alcuni interventi di adeguamento - espone che, con istanza del 20 febbraio 2015, ha chiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il rilascio dell'autorizzazione allo scarico evidenziando nei relativi allegati progettuali, tanto le attuali criticità dell'impianto, quanto gli interventi di adeguamento necessari per farvi fronte, il cui costo veniva stimato nella somma di € 3.200.000,00.

In riscontro a tale istanza il predetto Assessorato dell'Energia, a seguito delle carenze strutturali e di alcune criticità rilevate, dapprima con la nota del 18 novembre 2016 numero 48837, ha comunicato il preavviso di emissione di provvedimento non favorevole e successivamente, col Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti numero 2064 del 12 dicembre 2016, ha definitivamente disposto di "non accogliere favorevolmente l'istanza del 28/2/2015 n° 2086".

Con nota del 21 dicembre 2016, il Comune di Santa Maria di Licodia ha chiesto direttive urgenti all'Assessorato nonché di essere eventualmente autorizzato allo scarico solo in via provvisoria e, cioè, nelle more dell'esecuzione dei necessari interventi di adeguamento.

A fronte di tale richiesta, il Dirigente del Primo Servizio del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con la nota del 10 gennaio 2017 n. 958, ha precisato di non poter "rilasciare alcun provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'art. 124 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 in mancanza di una specifica norma regionale che ne disciplini le modalità" (e di non potere peraltro neanche concedere l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 101 dello stesso Decreto Legislativo, in quanto il caso di specie non rientrerebbe tra quelli previsti da tale norma).

Il Comune ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e di tali provvedimenti per i seguenti motivi:

I. *“Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 124 comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 133/2014 come convertito con la legge 164/2014 – Violazione dell'articolo 117, lettere s) ed a), della Costituzione - Eccezione d'illegittimità costituzionale”.*

Il Comune ricorrente lamenta il mancato rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'art. 124 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 “in mancanza di una specifica norma regionale che ne disciplini le modalità”, posto che tale istituto è già pienamente vigente ed operativo in Sicilia, in forza della sola legge statale, ed anche in assenza della disciplina regionale ivi richiamata (cfr. art. 7 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 - cd. Sblocca Italia - che ha modificato l'art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006).

II. *“Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, perplessità ed illogicità manifesta – Difetto assoluto di motivazione”.*

Il Comune di Santa Maria di Licodia deduce che la Regione Siciliana è tenuta ad osservare quanto disposto dallo Stato con l'art. 124, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, disciplinando per quanto di competenza gli aspetti procedurali e di dettaglio afferenti le “fasi” dell'autorizzazione provvisoria; pertanto il carattere illegittimo della propria inadempienza sul punto, vizierebbe a sua volta anche i provvedimenti di diniego impugnati nel presente giudizio che su tale inadempienza si sono erroneamente fondati. Si censura infine l'intrinseca contraddittorietà ed irragionevolezza dei provvedimenti impugnati laddove l'Assessorato resistente ha inteso respingere l'istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico per la mancanza di una disciplina regionale che spettava allo stesso adottare.

III. *“Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 del decreto legislativo 152/2006 – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, contraddittorietà ed irragionevolezza – Difetto di motivazione”.*

Il Comune ricorrente deduce i vizi di difetto d'istruttoria e di irragionevolezza, non avendo l'Assessorato resistente valutato la possibilità attenuare le criticità rilevate nell'attività dell'impianto dettando, con l'autorizzazione allo scarico, quelle “idonee prescrizioni per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime” volte a mitigarle previste dall'art. 101 del D.lgs. n- 152/2006

IV. *“Eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposti – Difetto d'istruttoria - Difetto di motivazione”.*

Secondo il Comune ricorrente, contrariamente a quanto si legge nei provvedimenti impugnati, l'impianto di depurazione in parola, in condizioni di normale funzionamento, assicurerebbe un refluo depurato che, per caratteristiche, rientrerebbe perfettamente nei valori fissati dalle tabelle allegate alla Legge Regionale 26/1987 (vigente all'epoca in cui l'impianto è stato autorizzato allo scarico).

Per l'Amministrazione regionale si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 212 del 23 marzo 2017, l'istanza cautelare è stata accolta.

Il Comune di Santa Maria di Licodia con istanza del 20 aprile 2017 ha chiesto all'Assessorato di dare attuazione alla misura cautelare autorizzando provvisoriamente lo scarico dell'impianto di depurazione.

Con la nota del 25 maggio 2017 n. 23624, l'Assessorato resistente ha respinto la suddetta istanza in quanto:

- gli elaborati del progetto preliminare “datato 2014”, pervenuti in Assessorato in allegato a nota del 7 aprile 2017, “oltre ad essere genericamente sottoscritti con una sigla dal progettista senza il relativo timbro di iscrizione all'ordine di appartenenza e nominativo, sono stati predisposti secondo la precedente normativa sugli appalti”;

- il Comune avrebbe “inteso richiedere l'autorizzazione allo scarico provvisoria nelle condizioni attuali dell'impianto di depurazione e sino all'esecuzione delle opere di adeguamento, in violazione di quanto indicato dall'art. 124 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 che prevede il rilascio per il tempo necessario alla esecuzione degli interventi”;

- l'istanza del Comune, “nelle more della emissione di circolare esplicativa sulle modalità di rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico”, può essere istruita solo “in presenza di un progetto esecutivo

redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dotato di tutti i visti e nulla osta previsti dalla normativa di settore ed approvato in linea tecnica ed amministrativa”;

- l'autorizzazione provvisoria allo scarico può avere effetto “esclusivamente per il tempo intercorrente dall'avvio del cantiere e sino alla sua conclusione, le cui opere dovranno essere eseguite in modo da garantire comunque un minimo trattamento depurativo con l'esecuzione delle stesse per step progressivi”.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 luglio 2017 e depositato il 28 agosto successivo, il Comune ricorrente ha impugnato anche il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:

I. *“Violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 124 e 126 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152 - Difetto assoluto di motivazione - Eccesso di potere per perplessità, sviamento e difetto di istruttoria”.*

Ad avviso del Comune ricorrente per la concessione dell'autorizzazione provvisoria allo scarico non sarebbe richiesta la formale approvazione di un progetto definitivo o esecutivo: nulla autorizzerebbe pertanto l'Assessorato a ritenere che il Legislatore, prevedendo l'autorizzazione provvisoria allo scarico “per il tempo necessario ... allo svolgimento” degli interventi indicati, abbia inteso limitarne l'applicazione al solo periodo a valle della formale approvazione di un progetto definitivo o esecutivo (negando invece l'applicazione dell'istituto per tutto il periodo precedente, occorrente per giungere all'approvazione di un progetto). Da qui l'illegittimità della nota impugnata anche per difetto d'istruttoria, avendo l'Assessorato omissso di considerare che in ogni caso avrebbe dovuto e potuto direttamente individuare in sede di autorizzazione provvisoria allo scarico, le prescrizioni più idonee a garantire il buon governo dell'attività depurativa sino alla materiale ultimazione dell'intervento di adeguamento (a prescindere da qualsiasi ipotetico progetto definitivo e/o esecutivo).

II. *“Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, e travisamento – Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione e falsa applicazione degli articoli 124 e 126 del decreto legislativo 152/2006 e della Circolare Assessoriale del 21 marzo 2013”.*

Il Comune ricorrente contesta i rilievi mossi dall'amministrazione in ordine alle incompletezza e alla irregolarità della documentazione inviata dal Comune medesimo in relazione alla quale non è neanche indicato in quale punto questa sarebbe effettivamente in contrasto con la normativa attualmente vigente, né tantomeno come tale contrasto si traduca in un difetto di natura tecnica tale da non consentire la valutazione dell'istanza di autorizzazione allo scarico.

III. *“Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento ed ingiustizia manifesta – Difetto di istruttoria - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 124 del decreto legislativo numero 152/2006”.*

Il Comune ricorrente contesta inoltre l'intrinseca illegittimità ed irragionevolezza della nota impugnata anche laddove vi si legge che “... in nessun caso potrà essere avvalorata la possibilità di interruzione totale del servizio di depurazione, fattispecie non prevista dal suddetto art.124”. Da qui la contraddittorietà della condotta dell'Assessorato allorché da un lato nega ogni autorizzazione ed omette qualsiasi fattiva collaborazione di carattere tecnico, trascurando di individuare quelle idonee prescrizioni che sarebbero evidentemente utili ad ovviare alle criticità dell'impianto; e, dall'altro, impone comunque la prosecuzione dello scarico, evidentemente purché ciò avvenga sotto la responsabilità diretta ed esclusiva degli organi comunali.

IV – *“Violazione e falsa applicazione degli articoli 10 bis della legge 7 agosto 1990 numero 241 ed 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991 numero 10 - Difetto di motivazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste”.*

Il Comune ricorrente lamenta la trasmissione del preavviso di diniego imposto dall'art. 10 bis della legge sul procedimento amministrativo, con il conseguente venir meno della funzione di garanzia e trasparenza rappresentata dalla possibilità, per i destinatari del provvedimento finale, di partecipare al procedimento propedeutico alla sua adozione presentando proprie osservazioni difensive e documenti.

Con memoria depositata in vista dell'udienza, il Comune ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso come integrato dai motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il mancato rilascio al Comune di Santa Maria di Licodia dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione (sito in C.da Serra Orto nel territorio dello stesso Comune) asservito alla propria rete fognaria.

Ciò posto, deve essere affrontato prima il problema della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione definitiva e poi di quelli dell'autorizzazione provvisoria.

Con riferimento al primo aspetto, il Comune ricorrente, con il ricorso principale impugna in prima battuta il decreto del 12 dicembre 2016 n. 2064 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha respinto l'istanza del 20 febbraio 2015 presentata dal Comune di Santa Maria di Licodia per *"l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione sito in C.da Serra Orto nel territorio dello stesso Comune"*.

In relazione a tale provvedimento – da intendersi come diniego all'autorizzazione definitiva – il Comune di Santa Maria di Licodia muove unicamente la censura (contenuta nel quarto motivo del ricorso principale) secondo cui l'impianto di depurazione in parola, in condizioni di normale funzionamento, assicurerebbe un refluò depurato che, per caratteristiche, rientrerebbe perfettamente nei valori fissati dalle tabelle allegate alla Legge Regionale 26/1987 (vigente all'epoca in cui l'impianto è stato autorizzato allo scarico).

La censura è infondata.

Invero il decreto del 12 dicembre 2016 n. 2064 fa riferimento a numerose criticità dell'impianto tra le quali: "lo scaricatore di piena delle portate di pioggia in ingresso all'impianto non risulta idoneo a smaltire l'eccesso di portata in tempo di pioggia con la conseguente tracimazione dei reflui all'interno dell'impianto"; "la portata nera media in ingresso all'impianto risulta superiore (83 mc/h) rispetto a quella per il quale lo stesso è stato progettato (51 mc/h)"; "la portata massima oraria in tempo asciutto risulta superiore (125 mc/h) rispetto a quella per il quale lo stesso è stato progettato (76,5 mc/h)"; "la dotazione idrica con la quale è stato progettato l'impianto è abbondantemente inferiore a quella attuale e riportata nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti" approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 20 aprile 2012; ed infine, "l'impianto non è in grado di garantire in uscita il rispetto dei limiti dei parametri BOD5, COD, SST, Tensioattivi ed Escherichia coli di cui alle tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n.152/06".

Il suddetto decreto segue inoltre i numerosi verbali (sia della società che gestisce l'impianto che della struttura territoriale di Catania dell'ARPA Sicilia) di analisi sul refluò in ingresso e in uscita con i quali è stato evidenziato un costante superamento dei limiti previsti dal D.lgs. n. 152/06 e, pertanto risulta correttamente motivato.

Né le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui l'impianto di depurazione asservito alla rete fognaria del Comune di Santa Maria di Licodia, in condizioni di normale funzionamento, assicurerebbe un refluò depurato che per caratteristiche rientra perfettamente nei valori fissati dalle tabelle allegate alla Legge Regionale 26/1987 (vigente all'epoca in cui l'impianto è stato autorizzato allo scarico) valgono ad inficiare la legittimità delle contestazioni su cui si basa il provvedimento di diniego dell'autorizzazione definitiva che pertanto resiste alla censura all'esame.

A questo punto il Collegio passa ad esaminare le restanti censure formulate con il ricorso principale e quelle formulate nel ricorso per motivi aggiunti avverso i provvedimenti con cui la resistente Amministrazione regionale, a più riprese, e con diversa motivazione, ha negato il rilascio dell'autorizzazione provvisoria in relazione alla quale il comma 6 dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/06 prevede che *"Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo*

necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione". Con i primi tre motivi del ricorso principale il Comune ricorrente ha censurato la nota del 10 gennaio 2017 n. 958 con cui il Dirigente del Primo Servizio del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato resistente ha precisato di non poter rilasciare alcun provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'art. 124 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 in mancanza di una specifica norma regionale che ne disciplini le modalità.

In relazione al suddetto provvedimento risulta fondato il primo motivo con cui il Comune ha invocato la piena vigenza dell'istituto dell'autorizzazione provvisoria in Sicilia, in forza della sopra riportata disposizione di rango statale contenuta nel Codice dell'Ambiente e ciò anche in assenza della disciplina regionale ivi richiamata.

Ed invero, come correttamente dedotto dalla difesa del Comune ricorrente, il Legislatore statale, intervenendo con l'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 numero 133 (cd. Sblocca Italia) ha come detto modificato il citato art. 124, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, disponendo che "le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue" - oltre che "per il tempo necessario al loro avvio", come era già inizialmente previsto - anche per il tempo necessario ad adeguare gli impianti di depurazione "già in esercizio" con lo svolgimento degli interventi "finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione" (il legislatore statale ha cioè aggiunto tale secondo inciso, addirittura con decretazione d'urgenza, all'art. 124 comma 6 TUA). Sicché, innanzitutto, la norma statale, introducendo in via eccezionale un regime di autorizzazione provvisoria per gli impianti "in esercizio" che necessitano di interventi "finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", ha chiaramente individuato proprio nei Comuni oggetto di procedura d'infrazione comunitaria i diretti beneficiari.

La Regione, pertanto, non può sottrarsi all'applicazione della norma statale, o limitarne gli effetti, adducendo di non aver essa stessa adottato la necessaria normativa applicativa.

Da quanto sopra esposto consegue la illegittimità del diniego di autorizzazione provvisoria contenuto nella nota del 10 gennaio 2017 n. 958 del Dirigente del Primo Servizio del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato che, pertanto in accoglimento del primo motivo ad assorbita ogni altra censura, va annullata.

A questo punto il Collegio passa ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto la nota del 25 maggio 2017 n. 23624, con cui l'Assessorato resistente ha respinto la suddetta istanza in quanto carente sotto variati profili tra cui la formale approvazione di un progetto definitivo e/o esecutivo.

Con il primo motivo il Comune ricorrente censura l'impugnato diniego sostenendo la non necessità di tale progetto in virtù di quanto disposto dal citato art. all'art. 124 comma 6 TUA ed in ogni caso evidenziando che l'Assessorato resistente avrebbe dovuto e potuto direttamente individuare, in sede di autorizzazione provvisoria allo scarico, le prescrizioni più idonee a garantire il buon governo dell'attività depurativa sino alla materiale ultimazione dell'intervento di adeguamento (a prescindere da qualsiasi ipotetico progetto definitivo e/o esecutivo).

La censura è fondata, dovendosi rilevare come dal disposto dell'art. 124, comma 6, del D.lgs. 156/2006 si evince la non necessità, ai fini delle valutazioni connesse al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, dell'allegazione di un progetto esecutivo già debitamente approvato; requisito non previsto dalla norma ed invece richiesto dall'Assessorato.

Quest'ultimo, anziché addurre la mancata adozione di una circolare applicativa o la mancata allegazione di un progetto esecutivo (non richiesto dalla norma statale), avrebbe potuto compiere la valutazione delle fasi di adeguamento dell'impianto indicate nel cronoprogramma trasmesso dal Comune ricorrente, consentendogli

in coerenza con la *ratio* dell'istituto dell'autorizzazione provvisoria previsto dalla norma statale, di raggiungere gradualmente i parametri depurativi finali richiesti "a regime".

A ciò si aggiunga che il Comune di Santa Maria di Licodia aveva in precedenza trasmesso all'Assessorato tutta una serie di documenti (quali la "Scheda Tecnica", la relazione tecnica descrittiva sullo "Stato Attuale" e sullo "Stato Futuro" dell'Impianto, le planimetrie dello "Stato di Fatto" e dello "Stato di Progetto", la Relazione "Tecnica", la Relazione "Geologica", lo "Studio di Fattibilità Ambientale", lo "Schema di Funzionamento dell'Impianto" e i "Cronogrammi delle fasi di attuazione").

Da ciò deriva la illegittimità della nota del 25 maggio 2017 impugnata coi motivi aggiunti sotto il profilo, oltre che della violazione dell'art. 124, comma 6, del D.lgs. 156/2006, del difetto di istruttoria e di motivazione.

Osserva infine il Collegio che il suddetto provvedimento risulta illegittimo anche per violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, non essendo stato preceduto dalla necessaria comunicazione del cd. preavviso di rigetto, adempimento vieppiù necessario tenuto conto della circostanza, evidenziata dalla difesa del Comune ricorrente, secondo cui neanche il primo diniego espresso dall'Assessorato sull'istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico era stato dallo stesso preceduto (trasmesso invece al Comune in relazione al provvedimento di diniego di autorizzazione definitiva).

In definitiva, per le considerazioni che precedono, mentre il provvedimento di diniego dell'autorizzazione definitiva di cui al decreto del 12 dicembre 2016 n. 2064 resiste alle censure formulate nel ricorso principale, vanno annullati i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione provvisoria di cui alle note dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 10 gennaio 2017 n. 958 (impugnata con il ricorso principale) e del 25 maggio 2017 n. 23624 (impugnata con quello per motivi aggiunti).

Le spese possono compensarsi tenuto conto della natura delle parti in causa e delle questioni controverse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), così provvede:

- accoglie in parte e nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale e, per l'effetto annulla la nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 10 gennaio 2017 n. 958;
- accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto annulla la nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 25 maggio 2017 n. 23624.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesco Mulieri, Referendario, Estensore

N. 00431/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2016, proposto da Acea S.p.A., in qualità di mandataria di Crea Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Canuti, Eugenio Bruti Liberati, Giuseppe Del Villano, domiciliati presso la Segreteria del Tar Molise in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;
contro

Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvana D'Amico, Mariateresa D'Amico, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Provinciale in Campobasso, via Roma, n. 47;

nei confronti

Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Criscuoli in Campobasso, via U. Petrella, 22;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale prot. n. 14596/2016 dell'11.04.2016, trasmessa via pec in pari data, nella parte in cui la Provincia di Campobasso - Ufficio tutela delle acque ha denegato il rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi in deroga ai limiti di legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Campobasso e di Comune di Termoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Acea s.p.a., in qualità di mandataria di Crea Gestioni s.r.l., ha agito dinanzi a questo TAR per l'annullamento della determinazione dirigenziale prot. n. 14596/2016 dell'11.04.2016, trasmessa via pec in pari data, nella parte in cui la Provincia di Campobasso - Ufficio tutela delle acque ha denegato il rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi in deroga ai limiti di legge.

2. In particolare, la ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze:

- Crea Gestioni S.r.l. "è la società del gruppo Acea che gestisce dal 1993 il servizio idrico nel comune di Termoli e, dal 1998, anche il servizio di depurazione delle acque reflue urbane";

- a seguito dell'imprevedibile incremento delle portate in ingresso, nonché di un anomalo e considerevole aumento delle concentrazioni degli inquinanti, in data 15.03.2016 Crea Gestioni s.r.l. ha chiesto alla Provincia di Campobasso il rilascio di una deroga temporanea ai limiti di emissione per la durata dei lavori di potenziamento degli impianti, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006;

- con la determinazione dirigenziale n. 14596/2016 dell'11.04.2016, la provincia ha denegato il rilascio dell'autorizzazione, sostenendo di non poter concedere deroghe temporanee ai limiti di emissione, non essendo ancora stata recepita a livello regionale la disciplina dettata dall'art. 124, co. 6, del d.lgs. n. 152/2006.

3. Ciò premesso, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione degli art. 124, 170 e 175 del d.lgs. n. 152/2006, dal momento che, anche in mancanza delle disposizioni regionali attuative del disposto di cui all'art. 124, co. 6, del codice dell'ambiente, la provincia avrebbe dovuto fare applicazione della norma transitoria di cui all'art. 170, co. 11, dello stesso codice, che prevede la possibilità di fare riferimento alle disposizioni previgenti (motivo sub 1);

- in ogni caso, l'amministrazione ha agito in violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui la norma consente il rilascio di autorizzazioni in deroga in caso di guasti agli impianti (motivo sub 2, proposto in via subordinata);

- violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della l. n. 241/1990, atteso che i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono stati resi noti soltanto al momento dell'adozione del provvedimento di diniego (motivo sub 3).

4. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Campobasso per resistere al ricorso, ed il Comune di Termoli, che ha reso deduzioni a sostegno della posizione della ricorrente, avendo interesse alla corretta gestione del servizio nel territorio di riferimento.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. L'art. 124, co. 6, del codice dell'ambiente stabilisce che "le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro attivo oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione".

A sua volta il successivo art. 170, co. 11, del codice prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175".

Ciò stante, nel concreto caso di specie la Provincia di Campobasso, pur in mancanza delle norme regionali attuative della previsione di cui all'art. 124, co. 6, del codice dell'ambiente, avrebbe potuto e dovuto fare applicazione della disciplina regionale previgente.

A tal fine rileva la D.G.R. del 10 luglio 2000, n. 894, il cui art. 3 stabilisce i principi fondamentali della disciplina regionale in materia di autorizzazione agli scarichi.

In particolare, l'art. 3.3 attribuisce espressamente all'Amministrazione il potere di "concedere un'autorizzazione provvisoria allo scarico, di validità massima di mesi tre, subordinando il rilascio di quella definitiva al pieno conseguimento dei valori limite di emissioni".

Pur se formalmente riferita alla sola fase di avvio di nuovi impianti, la predetta disposizione è applicabile anche alle deroghe temporanee richieste durante la fase di esercizio, dal momento il quadro normativo vigente consente che le autorizzazioni provvisorie possano esser concesse anche *"per il tempo necessario (...) allo svolgimento di interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse (...) ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione"* (art. 124, co. 6, d.lgs. n. 152/2006).

In tal senso è la giurisprudenza del TAR pronunciatasi in materia: *"Con i primi tre motivi del ricorso principale il Comune ricorrente ha censurato la nota ... con cui il Dirigente ... ha precisato di non poter rilasciare alcun provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'art. 124 comma 6 del d.lgs. n. 152/06 in mancanza di una specifica norma regionale che ne disciplini le modalità. In relazione al suddetto provvedimento risulta fondato il primo motivo con cui il Comune ha invocato la piena vigenza dell'istituto dell'autorizzazione provvisoria in Sicilia, in forza della sopra riportata disposizione di rango statale contenuta nel Codice dell'Ambiente e ciò anche in assenza della disciplina regionale ivi richiamata. Ed invero, come correttamente dedotto dalla difesa del Comune ricorrente, il Legislatore statale, intervenendo con l'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 numero 133 (cd. Sblocca Italia) ha come detto modificato il citato art. 124, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, disponendo che "le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue" - oltre che "per il tempo necessario al loro avvio", come era già inizialmente previsto - anche per il tempo necessario ad adeguare gli impianti di depurazione "già in esercizio" con lo svolgimento degli interventi "finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione"* (T.A.R. Catania, Sez. I, 24.07.2018, n. 1570).

Di qui la fondatezza della censura formulata con il primo motivo del ricorso.

5.2. E' altresì fondato il terzo motivo del ricorso.

L'atto impugnato vale a concludere il procedimento avviato da Crea Gestioni s.r.l. con la propria istanza in data 15.03.2016, con il definitivo rigetto della richiesta di autorizzazione provvisoria agli scarichi in deroga ai limiti di legge.

Tale statuizione di rigetto non ha quindi consentito alla società di adeguare i limiti di emissione per far fronte ad una situazione emergenziale durante il tempo occorrente allo svolgimento dei lavori di manutenzione.

Stante la particolare rilevanza degli interessi pubblici di riferimento e la necessità di individuare comunque una soluzione alle esigenze prospettate dalla società, l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento avrebbe necessariamente richiesto un momento di approfondito confronto procedimentale con il gestore del servizio idrico al fine di raccogliere e valutare tutti i necessari apporti istruttori.

Nonostante ciò, l'adozione del provvedimento impugnato non è stata preceduta dal preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della l. n. 241/1990, ciò che ridonda quale autonomo profilo di illegittimità del diniego.

5.3. Il secondo motivo è stato articolato in via subordinata e resta assorbito.

6. Stante la soccombenza, la Provincia di Campobasso deve provvedere alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione delle spese tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale della Provincia di Campobasso - Ufficio tutela delle acque prot. n. 14596/2016 dell'11.04.2016.

Condanna la Provincia di Campobasso alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, unitamente alla refusione del contributo unificato nella misura di quanto versato.

Compensa le spese tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rita Luce, Presidente

Viviana Lenzi, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore